



**FOGLIO INFORMATIVO
PRESTAZIONE DI GARANZIA**

INFORMAZIONI SUL CONFIDI

CONFIDI CONFCOMMERCIO PUGLIA S.c.p.a..

Sede legale	Via G. Amendola 172/C – 70126 BARI
Sede operativa	Via Luigi Miranda 10 – 71122 FOGGIA
Sede operativa	Via Angelo Berardi 8 – 74123 TARANTO
Tel.	0881-560365 / 099-4592770
Fax	0881-560208 / 099-4537518
Indirizzo e-mail	info@confidiconfcommercioipuglia.it
Sito internet	www.confidiconfcommercioipuglia.it
Registro Imprese Bari/C.F./P.I	80004630739

Nel caso di offerta fuori sede

Offerta fuori sede effettuata da:

Nome _____ Cognome/Denominazione _____

Indirizzo _____

Telefono _____ e-mail _____

in qualità di: ☐ Dipendente ☐ Mediatore creditizio ☐ Agente attività finanziaria ☐ Altro: _____

n. iscrizione Albo/Elenco/Ordine (ove previsto) _____

L'offerta fuori sede non comporta per il Socio/Cliente alcun onere aggiuntivo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI

L'attività principale di Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a.. consiste nella prestazione di garanzia di tipo mutualistico, a prima richiesta, volta a favorire il finanziamento delle Micro Imprese e PMI Socie da parte di Banche e di altri Intermediari Finanziari convenzionati (Soggetti Finanziatori). Per ottenere la garanzia i clienti devono essere Soci di Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a.

La garanzia viene rilasciata da Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a. per iscritto ed è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a.. garantisce l'adempimento. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

La garanzia può essere concessa da Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a.. su operazioni a breve, medio e lungo termine, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle convenzioni in essere con le Banche e con gli altri Intermediari Finanziari convenzionati, per un importo massimo garantito, comunque, non superiore, di norma, al 80% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa ed erogata dai Soggetti Finanziatori.

Le condizioni economiche dei finanziamenti garantiti sono stabilite in ciascuna convenzione stipulata dal Confidi con i Soggetti Finanziatori, come pubblicate sul sito internet del Confidi.

Nel caso in cui il Socio/Cliente (ossia il Debitore Principale) risulti inadempiente, Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a.. si impegna a corrispondere a prima richiesta o in via sussidiaria al Soggetto Finanziatore una parte del debito del Socio/Cliente e potrà procedere nei suoi confronti e nei confronti dei suoi eventuali garanti, per quanto corrisposto al Soggetto Finanziatore in base alla garanzia escussa.

Il credito di cassa nato dall'escussione sopra descritta, si estinguerà quando verrà integralmente rimborsato dal Socio/Cliente e/o dai suoi eventuali garanti, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito stesso.



Costo della garanzia fino all' 80% per fidi e anticipi erogati a valere sul fondo ordinario		
Durata	Fino a 24 mesi, con scadenza fissa.	
Diritto di segreteria	€ 100,00	COSTO NON RIMBORSABILE da versare in unica soluzione al momento della richiesta al Confidi
Commissione di garanzia e spese di istruttoria	1,20%* del finanziamento per operazioni con scadenza a 12 mesi in presenza del Fondo Centrale di Garanzia	COSTO NON RIMBORSABILE da versare in unica soluzione al momento dell'erogazione bancaria
	1,80%* del finanziamento per operazioni con scadenza a 18 mesi in presenza del Fondo Centrale di Garanzia	
	2,20%* del finanziamento per operazioni con scadenza a 24 mesi in presenza del Fondo Centrale di Garanzia	
	* +0,30% per operazioni senza Fondo Centrale di Garanzia	
Azioni societarie (solo per i non soci)	Per i nuovi soci il costo dell'azione è compreso nella commissione di garanzia	QUOTA RIMBORSABILE

La commissione di garanzia e le spese di istruttoria, nel caso di estinzione anticipata della garanzia rilasciata a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento rispetto alla sua durata originaria o a seguito di altre ragioni, non viene restituita al cliente.

Le azioni societarie saranno restituite al cliente con domanda di recesso da socio nei modi e nei termini previsti dallo statuto.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Il rapporto tra Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a. e il Socio/Cliente è disciplinato dallo statuto sociale e dal contratto siglato al momento dell'erogazione del finanziamento.

Lo statuto è messo a disposizione presso la sede e le filiali del Confidi e sul sito internet www.confidiconfcommercioipuglia.it.

Il Confidi può trasferire a terzi, in tutto o in parte, in forma individuale o in forma collettiva, senza pregiudizi per il Socio, il rischio assunto con il rilascio della garanzia. Per l'esercizio di tale facoltà da parte del Confidi, il Socio non può opporre eccezione alcuna né vantare diritti ad intervenire ed è tenuto a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta dal Confidi.

Il Confidi ha la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto di garanzia senza che il Socio ed eventuali terzi garanti possano opporre eccezioni o vantare diritti.

Recesso e tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: Il Socio/Cliente ha diritto di recedere dal Contratto di Garanzia, senza spese di chiusura e penalità, in qualsiasi momento, previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore. Il finanziamento richiesto dal Socio/Cliente rappresenta l'obbligazione principale, di cui Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a. garantisce l'adempimento.

Pertanto, in caso di estinzione, anche anticipata, dell'obbligazione principale, perde efficacia il rapporto accessorio di garanzia. Si rinvia quindi ai Fogli Informativi predisposti da ciascun Soggetto Finanziatore in merito ai tempi massimi di chiusura dei rapporti contrattuali. Si precisa inoltre che in caso di recesso (sempre previa liberatoria) o di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi per estinzione anticipata del finanziamento garantito, non è previsto alcun rimborso delle commissioni e spese versate dal Socio/cliente al Confidi per la fruizione del servizio di prestazione di garanzia. Le quote di Capitale Sociale sottoscritte dal Socio/cliente saranno restituite nei modi e nei termini previsti dallo Statuto Sociale del Confidi.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali: Se Confidi Confcommercio Puglia si avvale



della facoltà, prevista contrattualmente, di modificare unilateralmente le condizioni economiche e normative inserite nel Contratto (secondo quanto previsto dall'art. 118 D. Lgs. 385/93 e s.m.), il Socio/Cliente può recedere dallo stesso, senza spese di chiusura e penalità, entro la data prevista per l'applicazione della modifica e previa ricezione da parte del Confidi della liberatoria rilasciata dal Soggetto Finanziatore.

Reclami: I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami del Confidi tramite lettera raccomandata A/R (Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a., Ufficio Reclami, Via G. Amendola 172/C, 70126 Bari - BA) o per via telematica a mezzo pec (soddigar@legalmail.it). Il Confidi deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio/Cliente, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata al Confidi.

Se il Socio/Cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi a Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a. che mette a disposizione dei Soci/Clienti, presso la propria sede e filiali la guida relativa all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Socio: è il soggetto che risulta iscritto al Libro Soci di Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a. o iscritto al Libro Soci dei Soci di Confidi Confcommercio Puglia S.c.p.a..

Cliente: è il soggetto che in qualità di socio ha aderito al Confidi e che richiede la garanzia al Confidi stesso.

Convenzione: è il contratto che regola il rapporto e le condizioni applicate da ogni singolo Istituto di Credito ai soci del Confidi

Debitore Principale: è il soggetto (il Socio/Cliente) per il quale il Confidi garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti devono entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è il soggetto che ha rilasciato garanzia nell'interesse del Socio/Cliente.

Importo Massimo Garantito: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del Debitore Principale.

Offerta fuori sede: l'offerta ossia la promozione, il collocamento, la conclusione di contratti relativi a operazioni e servizi bancari e finanziari svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

TEGM: tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge antiusura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.

Una tantum: una volta soltanto.

FIRMA

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo.

Data: _____ Timbro Firma: _____